Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/12/2018

Stagione Sportiva 2018/2019

PROGETTO
VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI
CAMPIONATI REGIONALI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2018/2019

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto un progetto che premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante "politica dei giovani" nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla stagione sportiva 2018/2019. Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi gironi di ritorno.

Il progetto destinerà dei premi in denaro, messi a disposizione della L.N.D., a favore di quelle Società che più delle altre dei rispettivi propri gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, avranno utilizzato un maggior numero di cosiddetti "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso posti da questo Comitato Regionale (1 calciatore nato dal 1.1.98 in poi, 1 calciatore nato dal 1.1.99 in poi, 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi).

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale per determinare la prima Società "classificata" dei rispettivi propri gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione. Gli importi dei premi formeranno oggetto di separata comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 1485
1.1. ALLEGATI 1485
2. COMUNICAZIONI L.N.D. 1485
2.1. ALLEGATI 1485
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 1485
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 1485
3.2. SEGRETERIA 1485
3.2.1. CONVENZIONE VENERABILE CONFRATERNITA' MISERICORDIA DI RIFREDI 1485
3.2.2. RECUPERI GARE 1486
3.2.3. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA 1486
3.2.4. TORNEO MEMORIAL FABIO BRESCI – 2^ EDIZIONE 1486
3.2.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019 1486
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO 1487
CALCIO FEMMINILE 1489
CALCIO A 5 1491
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 1500
5. RISULTATI 1501
6. GIUSTIZIA SPORTIVA 1501
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA 1501
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA 1505
7. ERRATA CORRIGE 1509
8. ALLEGATI 1509
9. CALENDARIO GARE 1509

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n.33/A FIGC – inerente la modifica dei termini di tesseramento previsti nel Comunicato Ufficiale n. 63 della FIGC, del 6 giugno 2018

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- CU n.200 LND – progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati regionali di Eccellenza e Promozione 2018/2019

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE FESTIVITA' NATALIZIE

Gli uffici del Comitato Regionale Toscana saranno chiusi nella giornata di **lunedì 31 dicembre**.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. CONVENZIONE VENERABILE CONFRATERNITA' MISERICORDIA DI RIFREDI

La Venerabile Confraternita della Misericordia di Santo Stefano in Pane di Rifredi con sede in Firenze in via delle Panche 41, tel. 055 42691 e-mail: info@misericordiarifrerdi.org; stipula di riservare ai tesserati delle Società calcistiche della Toscana affiliate al Comitato Regionale lo stesso sconto riservato agli Affiliati della Misericordia di Rifredi relativamente alle prestazioni ambulatoriali, sia visite specialistiche che esami diagnostici.
I tesserati delle Società per poter usufruire delle condizioni di favore concordate devono esibire, a richiesta del Personale della Misericordi di Rifredi, la propria tessera FIGC o fotocopia timbrata dalla Società a cui appartengono ovvero dichiarazione della Società relativamente alla fattispecie di tesseramento dell'interessato (calciatore, tecnico, dirigente, medico, fisioterapista/massaggiatore). La convenzione avrà durata di un anno.

3.2.2. RECUPERI GARE

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JOLO CALCIO	GALCIANESE	A	09/01/2019 14:30	C.LE FANTACCINI - JOLO 7 PRAT	JOLO DI PRATO	VIA LONGOBARDA

GIRONE D - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DONORATICO	GEOTERMICA	A	09/01/2019 14:30	BACIGALUPO - DONORATICO	DONORATICO - CASTAGNETO C.CCI	LOC.GHIACCI - CASTAGNETO C.CCI

3.2.3. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA

I dirigenti delle Società MONTIGNOSO FOOTBALL CLUB e ZENITH AUDAX sono convocati presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – Firenze) mercoledì 2 gennaio 2019 ore 15.00, per stabilire le modalità organizzative per la finale di cui in oggetto.

3.2.4. TORNEO MEMORIAL FABIO BRESCI – 2^ EDIZIONE

Si rende noto che domenica 6 gennaio 2019 si terranno, presso lo Stadio Comunale di Altopascio con inizio alle ore 16, le finali della 2^ edizione del Memorial Fabio Bresci riservato alla categoria Esordienti (anno 2007) organizzato dalla Società A.S.D. Tau Calcio Altopascio.

3.2.5. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
26444	SPORTING PIETRASANTA 1909	TORNEO DELLA BEFANA	UNDER 15	04/01/2019	06/01/2019
26566	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	12° TORNEO DELLA BEFANA	UNDER 17	04/01/2019	06/01/2019
26567	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEO DELLE FESTE	UNDER 16	27/12/2018	29/12/2018
26569	BELLARIA CAPPUCCINI	TORNEO DELLE FESTE	UNDER 14	28/12/2018	30/12/2018
26573	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	12° TORNEO DELLA BEFANA	UNDER 15	04/01/2019	06/01/2019
26610	ATLETICO CARRARA DEI MARMI	TORNEO DEL MARMO 2018/2019	UNDER 14	02/01/2019	05/01/2019

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018 N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 TESSERAMENTO MINORI STRANIERI

MODALITA' DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente/Ufficio che effettua il tesseramento degli italiani e che la autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata la conformità della documentazione presentata.
Resta intesa che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori, documenti da allegare alla richiesta di tesseramento:

° Certificato rilasciato da Istituti scolastici pubblici o paritari in cui sia attestata l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
° Documento identificativo del calciatore;
° Documento identificativo dell'esercente la potestà genitoriale;
° Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.

In caso di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:

° Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
° Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.

Le Leghe e i Comitati Regionali, attraverso i propri Uffici Tesseramento, provvederanno ad assicurare l'acquisizione ed il controllo della documentazione richiamata ed a effettuare il tesseramento.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare per quanto disposto dall'art.19, si segnala che la possibilità del tesseramento secondo quanto previsto dalla nuova normativa potrà essere oggetto di valutazione da parte della FIFA.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione “modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019”.

RICHIESTA DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Esordienti 2° anno (2007)

THIAMSERIGNE BASSIR	02/07/2005	ASD INVICTA VALDELSA

ROMA 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**
Vito di Gioia **Vito Tisci**

Pulcini 2° anno (2008)

ATIKI SARA	27/02/2006	ASD CF LIVORNO SORGENTI
MANCINI CAROLINA	07/08/2006	ASD CF LIVORNO SORGENTI
PANCIATICI NOEMI	24/08/2006	ASD CF LIVORNO SORGENTI

ROMA 21 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**
Vito di Gioia **Vito Tisci**

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 28 dicembre 2018:

Cognome	**Nome**	**data nascita**	**matricola**	**Società di appartenenza**
MALVOLTI	GIANLUCA	27/08/2011	3.191.198	SANTA MARIA A MONTE

CALCIO FEMMINILE

COMUNICAZIONI

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**
Tel. 055 6521432 **(martedì/ mercoledì ore 9:00- 13:00) FAX 055 7472707**

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.
TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00) POMERIGGIO SOLO 055 6521420 mail: s.morgenni@lnd.it
AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

Le variazioni al calendario gare devono essere comunicate tassativamente **entro e non oltre il martedì precedente la gara.**

PRONTO A.I.A. TOSCANA
335 7797449

PRONTO A.I.A. UMBRIA
335 7252514

COPPA TOSCANA ECCELLENZA

La quarta giornata di gara della Coppa Toscana di Eccellenza **girone A,B,** si effettuerà il giorno **06-01-2019**

COPPA TOSCANA PROMOZIONE

La quarta giornata di gara della Coppa Toscana di Promozione **girone A** si effettuerà il giorno **13-01-2019**
La terza giornata di gara della Coppa Toscana di Promozione **girone B** si effettuerà il giorno **13-01-2019**

COPPA TOSCANA ECCELLENZA " TORNEO MAURO MORETTI"

Anche per questa s/s è prevista una fase nazionale di **Coppa Italia Regionale** per la squadra vincente la Coppa Toscana di ECCELLENZA a cura del Dipartimento Calcio Femminile.
Entro il 23 aprile 2019 i Comitati dovranno comunicare la squadra vincente la fase regionale al Dipartimento Calcio Femminile. La seconda fase nazionale sarà organizzata a cura del DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE come da C.U. n.3 del 19/07/2018.
La gara di finale si svolgerà presso il "CENTRO FEDERALE G. BOZZI", via Stefano Borgonovo- Firenze in data ed orario che saranno successivamente comunicati dal DCF.

TORNEO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE A 9

Per le gare in calendario sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 31 dicembre p.v.
Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre le ore 12:00. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.
Le variazioni al calendario gare devono essere comunicate tassativamente **entro e non oltre il martedì precedente la gara.** Eventuali comunicazioni telefoniche dovranno essere effettuate al **333 1319178** (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi).

Si ricorda inoltre, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: *toscana.lnd.it*
Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma ***entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.***

RAPPRESENTATIVA TOSCANA

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi delle calciatrici convocate per **giovedì 10 Gennaio 2019 alle ore 14,30** presso il campo sportivo in via Fosso Macinante 13 - 50144 a Firenze, dove si svolgerà una partita amichevole contro il **Club Sportivo P.D..** Il raduno ha l'obbiettivo di formare la rosa della Rappresentativa che parteciperà al Torneo delle Regioni 2019.
Si ringrazia la Società **Club Sportivo Firenze** per la disponibilità del campo sportivo.
Si ricorda che le atlete dovranno portare copia del certificato medico di abilitazione.
In caso di indisponibilità le Società dovranno informare il Comitato all'indirizzo mail femminile.toscana@lnd.it oppure il Sig. SILLI Antonio cell. **3921654880** (Dirigente accompagnatore).

AQUILA 1902 MONTEVARCHI	Mussi Viola
CENTRO STORICO LEBOWSKI	Zani Gaia
DON BOSCO FOSSONE	Capua Giulia - Diamanti Cristina - Ricci Sofia - Sirocchi Alice
GIOVANI GRANATA MONSUMMANO	Licareti Denise - Ponpignoli Matilde - Tozzi Miriana
CF PISTOIESE 2016	Bonacchi Alice - Brundo Sara - Italiano Ilaria - Martinelli Giulia - Valoriani Bianca
PONTASSIEVE	Meucci Gemma - Coniatini Consuelo
REAL AGLIANESE	Santini Aurora
SAN MINIATO	Nardi Carlotta -Toppi Giuditta - Toppi Matilde
SANT'AGATA	Verdi Assia
VIGOR CALCIO FEMMINILE	Cosi Carolina
RESPONSABILE REGIONALE CALCIO FEMMINILE	**PEDIO Luciana**
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE	SILLI Antonio
DIRIGENTI	TRAVAGLI Miria - BETTINI Romano
COMMISSARIO TECNICO	MACCARI Simone
MEDICO	MACCHIARINI Lorenzo
FISIOTERAPISTA	CARNEVALI Paolo
ADDETTO MATERIALE SPORTIVO	GIULIANI Giancarlo

CALCIO A 5

TELEGRAM

In previsione di organizzare un **CANALE di Comunicazione specifico per il CALCIO A 5**, per mezzo del quale saranno inviati in tempo reale alle Società affiliate alla FIGC e partecipanti ai campionati/tornei indetti e organizzati dal CR Toscana, informazioni, avvisi ecc ...il C.R. Toscana invita ad aderire al servizio, ogni Società, fornendo un numero di cellulare di un dirigente responsabile o comunque di riferimento per tutte le attività svolte dalla società, sia in ambito di Lega che Settore Giovanile e Scolastico.

Sarà possibile iscrivere al servizio fino ad un massimo di 2 dirigenti per società: uno per l'area delle squadre della Lega Dilettanti/Calcio a 5/Calcio Femminile ed uno per le attività in ambito di Settore Giovanile e Scolastico.

Il servizio è utilizzabile attraverso l'applicativo TELEGRAM (simile a Whatsapp), che dovrà essere installato sul numero di cellulare del dirigente incaricato dalla società.

L'applicativo TELEGRAM può essere installato anche sul PC o altro dispositivo elettronico e consultabile contemporaneamente su più dispositivi

Si evidenzia che il servizio non sarà abilitato all'invio di domande e/o risposte ai messaggi inviati dal CR Toscana.

Dopo aver compilato il→modulo di adesione, effettuate le necessarie verifiche dal CR Toscana LND-SGS, sarà inviato ai dirigenti indicati un messaggio attraverso Telegram contenente un LINK e per mezzo del quale sarà possibile aderire al CANALE DI COMUNICAZIONE.
L'applicativo TELEGRAM può essere scaricato dai seguenti link:

Versione ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger

Versione IOS: https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807

Versione Windows Phone: https://www.microsoft.com/it-it/p/telegram-messenger/9wzdncrdzhs0?rtc=1

Versione WEB: https://web.telegram.org/#/login

Versione MacOS: https://macos.telegram.org/

Versione PC/Mac/Linux: https://desktop.telegram.org/

FUTSAL DAY 2° Edizione

Comunichiamo che, in collaborazione con **L.N.D.**, **S.G.S. del C.R.T**. e la **DIVISIONE CALCIO A 5**, Domenica 06 gennaio 2019 alle **ore 14:00** ci sarà presso l'**ESTRAFORUM** di Prato, la seconda edizione dell'evento all'oggetto.
L'inizio della manifestazione è previsto per le ore 14:00 con la presentazione di tutte le Società partecipanti, per le categorie **ESORDIENTI**, **PULCINI** e **PRIMI CALCI**.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA UNDER 19 (EX JUNIORES)
CALCIO A 5 MASCHILE

La Commissione Tecnica **in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI** ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati allo stage in programma per **MARTEDI 8 GENNAIO 2019.**
I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata **muniti di copia di certificazione medica valida e documento di identità, pena l'esclusione dalla selezione.** In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero **335/6637510** entro il **07/01/2019.**

PALASPORT BERNINO, Loc. Bernino – POGGIBONSI (SI)
Convocazione ore 19:00, i seguenti giocatori:

FIRENZE CALCIO A 5	CIARI Duccio
FIVE TO FIVE	BARTALINI Fabio, BELLINCIONI Marco, CASAROSA Eugenio, MAZZOTTA Lorenzo
FUTSAL BAGNOLO	EL GALLAF Zakaria
IL ROTINO	ORRU' Gabriele
REAL MONTECARLO	BIAGINI Gabriele, JOVANI Auriel
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	CILENTO Sonny
SAN GIUSTO C5	PEZONE Gianluca
SAN MICHELE C.V.	CALABRESE Giovanni
TERRANUOVATRAIANA	FRATINI Edoardo
VERSILIA C5	BADIALI Leonardo, SCARDINA Franco
VIGOR FUCECCHIO	BICHISECCHI Leonardo

PALASPORT BERNINO, Loc. Bernino – POGGIBONSI (SI)
Convocazione ore 20:00, i seguenti giocatori:

IBS LE CRETE	ADEMI Alboren
LA SORBA CASCIANO	PELLEGRINO Elvis
LASTRIGIANA	HUAYHUA LIMASCCA Edilson
LIMITE E CAPRAIA	MANI Mattia
REAL CALCETTO RAPOLANO	SHTIQETI Eduart
SIENA NORD	DANIELLI Riccardo, PENKA FOTSO Max
VERAG VILLAGGIO CALCIO A 5	CAVIGLIA Giacomo

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:	Sig. Stefano Riccomi
Allenatore Responsabile:	Sig. Simone Banchini
Dirigente Responsabile:	Sig. Luca Marinari
Collaboratori :	Sig. Luca Pullerà
	Sig. Nicola Giannattasio
	Sig. Pablo Conti
	Sig. Massimo Caviglia
Medico:	Dott. Giovanni Torri
Massaggiatore :	Sig.ra Lina Abate
Addetto Stampa :	Sig. Antonio Gaggioli

Si ringrazia la società **CALCETTO POGGIBONSESE** per l'ospitalità offerta nell'occasione

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA UNDER 17 (EX ALLIEVI)
CALCIO A 5 MASCHILE

La Commissione Tecnica **in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI** ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati allo stage in programma per **MERCOLEDI 2 GENNAIO 2019.**
I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata **muniti di copia di certificazione medica valida e documento di identità, pena l'esclusione dalla selezione.** In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero **335/6637510** entro il **01/01/2019.**

- **CENTRO SPORTIVO NESTI, Via Pietro Micca 21 Loc. Bagnolo – MONTEMURLO (PO)**

Convocazione ore 09:30, i seguenti giocatori:

CALCETTO POGGIBONSESE	GNIGNUE Mattias Dam, LO VETERE Alessio, PINTO Aniello
FIRENZE CALCIO A 5	LEONE Neri
FUTSAL PISTOIA	BARTOLINI Niccolò, DODA Alessio
FUTSAL PONTEDERA	CASTELLACCI Giulio, SALVADORI Michael
MALMANTILE	DEL PRETE Gioele, PICCINI Lorenzo
MIDLAND GLOBAL SPORT	LAZZERELLI Francesco
POLISPORTIVA ROBUR 1908	BACATI Matteo, GIUDICE Mirko, ZANAGA Matteo
PONTE BUGGIANESE	BUONAMICI Cristian
REAL MONTECARLO	PICCOLO Raffaele, SEVIERI Lorenzo
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	COCOLLINI Matteo, MILITO Cristian
SAN GIUSTO C5	SPANO' Mirko
TRIDENT SPORT	CULLHAJ Renato, GUELFI Alessandro
VERAG VILLAGGIO CALCIO A 5	INGRASSIA Matteo, LAUDICINA Tommaso

- **CENTRO SPORTIVO NESTI, Via Pietro Micca 21 Loc. Bagnolo – MONTEMURLO (PO)**

Convocazione ore 11:00, i seguenti giocatori:

ATLANTE GROSSETO	BRAMERINI Edoardo, LUCIDO Jacopo
ELBA 97	ANGIOLELLA Patrick, FURI Jacopo, MARCHETTI Luca, SPALTI Matteo
FIVE TO FIVE	ALLAMANDRI Matteo, FUSARI Bruno, GIUSSANI Francesco, MACCHI Giulio, MAZZANTINI Francesco, ROTELLA Andrea, SODI Leonardo
LA SORBA CASCIANO	MABROUK Yousri
MONTECALVOLI C5	ATQAOUI Abdul
POL. SAN GIMIGNANO	MESSINI Andrea, SCRIMIERI Gabriele
SIENA NORD	BELLOCCI Alessio, BRUNI Gabriele, FARMESCHI Antonio, RADI Leonardo, RUSSO Tommaso, SARRI Andrea
VERSILIA C5	ORLANDI Lorenzo

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:	Sig. Stefano Riccomi
Allenatore Responsabile:	Sig. Andrea Bearzi Piccinini
Dirigente Responsabile:	Sig. Luca Marinari
Collaboratori :	Sig. Dino Del Re
	Sig. ra Valentina Rosini
	Sig. Jacopo Poggi
	Sig. Massimo Caviglia
Medico:	Dott. Giovanni Torri
Addetto Stampa :	Sig. Antonio Gaggioli

Si ringrazia la società **FUTSAL BAGNOLO** per l'ospitalità offerta nell'occasione

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA UNDER 15 (EX GIOVANISSIMI) CALCIO A 5 MASCHILE

La Commissione Tecnica **in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI** ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati allo stage in programma per **DOMENICA 6 GENNAIO 2019.**
I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata **muniti di copia di certificazione medica valida e documento di identità, pena l'esclusione dalla selezione.** In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero **335/6637510** entro il **05/01/2019.**

- **ESTRAFORUM, Via di Maliseti – PRATO**

Convocazione ore 16:45, i seguenti giocatori:

ELBA 97	LEONI Alessandro, MAGGIO Alessandro, MARTORELLA Tommaso, MELANI Vittorio, OLIVERI Valerio
MIDLAND GLOBAL SPORT	BRUNO Alessandro Saverio, GAMANNOSSI Leonardo, SERRA Tommaso
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	BARTALINI Pietro, JAZE Rubens Edward, MARI Joao Paolo
PRATO CALCIO A 5	SOTTOSANTI Lorenzo
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	CHISCI Daniel, PINTILIE Sergiu Nicolae
SIENA NORD	ELJALLALI Khaled, FIORENZANI Andrea, GENNAI Bernardo, GRIPPO Manuel Raul, MASOTTI Samuele, RINALDI Matteo, VANNUCCHI Tommaso

- **ESTRAFORUM, Via di Maliseti – PRATO**

Convocazione ore 18:30, i seguenti giocatori:

FIVE TO FIVE	BONANSEA Pier Francesco, BRILLANTE Nicola, CIARDELLI Federico, RASPI Giorgio, SOMA Lorenzo, STEFANINI Mattia
FUTSAL EUROFLORENCE	MANNA Andrea, OLIVIERI Luca Massimo, RIGHINI Gabriele
FUTSAL PISTOIA	BRACCIALINI Gabriele, PALERMINI Jacopo, SCANNERINI Alessio
FUTSAL PONTEDERA	BALDONI Dimitri
POLISPORTIVA ROBUR 1908	TEMPESTI Filippo
QUARTO TEMPO	FADDA Gabriele, PELLI Andrea
SCINTILLA 1945	ALBANESE Andrea, CAMPANA Alessio, COLAMBAIONI Matteo, DRAGAJ Armir, GALLI Lorenzo, PERGOLESI Thomas
VERAG VILLAGGIO CALCIO A 5	COPPOLA Alessandro

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:	Sig. Stefano Riccomi
Allenatore Responsabile:	Sig. Paolo Caroni
Dirigente Responsabile:	Sig. Luca Marinari
Collaboratori :	Sig. Luigi Sposato
	Sig. ra Valentina Rosini
	Sig. Jacopo Poggi
	Sig. Massimo Caviglia
Medico:	Dott. Giovanni Torri
Addetto Stampa :	Sig. Antonio Gaggioli

Si ringrazia la società **PRATO CALCIO A 5** per l'ospitalità offerta nell'occasione

SERIE C1

COPPA ITALIA (fase regionale)

QUARTI DI FINALE (21/12/2018)
Q1 : **LASTRIGIANA** – MIDLAND GLOBAL SPORT
Q2 : **VIGOR FUCECCHIO** – FUTSAL BAGNOLO
Q3 : **FUTSAL EUROFLORENCE** – IL ROTINO
Q4 : VERAG VILLAGGIO C5 - **ARPI NOVA**

SEMIFINALI ESTRAFORUM Via di Maliseti PRATO
giovedì 03/01/2019
S1: Q1 – Q4 ore 20:30
S2: Q2 – Q3 ore 22:00

FINALE ESTRAFORUM Via di Maliseti PRATO
sabato 05/01/2019
Vincente S1 – Vincente S2 **ore 21:00**

SERIE C2

COPPA ITALIA

OTTAVI DI FINALE (21/12/2018)
O1 : **FUTSAL PONTEDERA** – DEPORTIVO CHIESANUOVA VP
O2 : LIMITE E CAPRAIA – **VIRTUS POGGIBONSI**
O3 : **COIANO SANTA LUCIA** – TERRANUOVA TRAIANA
O4 : **MONSUMMANO C5** – FUTSAL TORRITA
O5 : REAL CALCETTO RAPOLANO – **FUTSAL MASSA**
O6 : I**BS LE CRETE** – MASSA C5
O7 : **PONTASSIEVE** – TRIDENT SPORT
O8 : FIRENZE C5 - **OLTRESERCHIO**

Quarti di Finale (04/01/2019)
(in casa la migliore classificata)
Q1 : O1 – O8
Q2 : O7 – O2
Q3 : O6 – O3
Q4 : O4 – O5

Semifinali (final four)
S1 : Q1 – Q3
S2 : Q2 – Q4

Finale (finale four)
S1 – S2

Le date delle FINAL FOUR verranno rese note su C.U. di prossima pubblicazione. Invitiamo tutte le Società interessate ad organizzare l'evento a contattare questa Segreteria.

FEMMINILE SERIE C

COPPA ITALIA (fase regionale)

Quarti di Finale (04/01/2019)

Semifinali (10/01/2019)

Finale (12/01/2019)

Invitiamo tutte le Società interessate ad organizzare l'evento a contattare questa Segreteria.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#TIFIAMOEUROPA

IL NOSTRO INNO ALLA GIOIA

In occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21 di calcio, la cui fase finale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in 5 città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") intende promuovere e diffondere tra i giovani i valori del rispetto, del tifo corretto e dell'inclusione attraverso il progetto #TIFIAMOEUROPA ("Progetto").
Il Progetto è rivolto alle scuole calcio affiliate alla FIGC, società sportive e associazioni aggregative di varia natura (es. associazioni culturali, club di tifosi, oratori, CRAL aziendali) con sede in tutto il territorio nazionale italiano.
L'adesione al Progetto è possibile attraverso il portale web www.tifiamoeuropa.eu ("Portale").
Ogni realtà potrà partecipare con uno o più squadre ("TEAM") identificando i referenti **"TEAM LEADER"**.
Per il regolamento della manifestazione Vi invitiamo a consultare il portale web www.tifiamoeuropa.eu

CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI

Per le gare in calendario **sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 31 dicembre p.v.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre le ore 12:00. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.**

Si ricorda inoltre, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: *toscana.lnd.it*
Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma ***entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.***

TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY PRO

Per le gare in calendario **domenica 6 gennaio 2019** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 31 dicembre p.v.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre le ore 12:00. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.**

Si ricorda inoltre, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: *toscana.lnd.it*
Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma ***entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.***

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine	**Compagnini**	**Presidente**
Avv. Enzo	**François**	**componente**
Avv. Gabriele	**Lenzi**	**Componente**
Sig. Giuseppe	**Camarlinghi**	**Rappresentante AIA**

Con l'assistenza alla segreteria **del sig. Coli Renzo** si è riunito **il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

8 / P - Deferimento della Procura Federale a carico della U.S.D. Casellina la quale viene chiamata a rispondere, in applicazione dell'art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S., del comportamento posto in essere dal Presidente e dai Dirigenti Accompagnatori in occasione della disputa del Campionato Giovanissimi, Girone A, della Provincia di Prato nel corso della stagione 2017/2018.

Il G.S.T. della Provincia di Prato ha, con provvedimento assunto in data 24.1.2018 (in C.U. n. 34/2018), inflitto all'U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara per avere, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali girone A disputata contro la Società La Querce 2009 in data 6.1.2018, utilizzato il Calciatore Ingenni Simone in assenza di tesseramento.
Il medesimo provvedimento sanzionava il Dirigente Accompagnatore, Daniele Fanfani, nonché – per una giornata di gara – il Calciatore Ingenni.
Il 26 successivo perveniva al C.R. Toscana una nota con la quale, a firma del D.S. della Società F.C.D. La Querce 2009, si segnalava che il medesimo calciatore aveva partecipato, sempre in assenza di tesseramento, ad altre dodici gare del medesimo campionato.
La paternità di tale segnalazione veniva, con raccomandata inviata al C.R.T. in data 8 febbraio successivo, smentita dalla Società La Querce che sosteneva di non aver sottoscritto alcuna lettera.
Il 13 febbraio il C.R.T. trasmetteva, per competenza e quale atto dovuto, le due note alla Procura Federale la quale iscriveva la vicenda, in data 3 settembre, nel registro dei procedimenti dandone comunicazione alle parti interessate in data 4.10.2018.
Il Presidente della Società, Signor Giovanni Bellosi, nel corso dell'audizione avvenuta in data 19 ottobre alla presenza del difensore di fiducia, eccependo che il calciatore aveva conseguito l'idoneità fisica in data 7.6.2018, riconosceva – giustificandola quale mero errore – la violazione che veniva contestata.
La Procura Federale, che aveva nel frattempo accertato che il Calciatore Ingenni veniva tesserato per la Società Casellina solo in data 10.1.2018, acquisite le liste delle dodici gare alla quale il Calciatore aveva partecipato per conto della Società Casellina prima di tale data, ha notificato al Presidente Bellosi, in proprio e quale legale rappresentante della Società, a due Dirigenti Accompagnatori, nonché al Calciatore l'avviso di conclusione delle indagini.

A detta notifica ha fatto seguito la richiesta – da parte di tutti i sopraindicati soggetti – di definizione del contesto per le vie brevi, ex art. 32 sexies del C.G.S., richiesta che veniva accolta dalla Procura Federale e quindi trasmessa alla Procura Generale dello Sport la quale, accogliendo la proposta di definizione relativa ai Tesserati Bellosi, Ingenni, Azzolini, Fanfani, modificava quanto concordato dalle parti in riferimento all'U.S.D. Casellina.
La Società non ha accettato la riformulazione della proposta con la conseguenza che la Procura Federale ha disposto, con provvedimento n. 103 del 16.11.2018, il deferimento a questo Tribunale Territoriale della Società U.S.D. Casellina per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista dal C.G.S. all'art.4.
Ritualmente informate le parti sulla data della discussione, sono oggi qui presenti:
- la Società U.S.D. Casellina rappresentata dal proprio legale che ha depositato tempestiva memoria;
- la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo.
Dato inizio al dibattimento il rappresentante della Procura chiede la conferma del deferimento quale risulta dal confronto tra la data del tesseramento del Calciatore, acquisito tramite l'estratto dell'A.S. 400, e la copia delle 12 liste di gara alle quali ha preso parte irregolarmente.
Evidenzia che la violazione è stata ammessa dal Presidente della Società in sede di audizione e conclude chiedendo che all'U.S.D. Casellina vengano inflitte le seguenti sanzioni:
- n. 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione;
- sanzione pecuniaria dell'ammenda nell'ammontare di € 600,00 (seicento).
Interviene quindi il difensore della Società che ribadisce quanto ha fatto oggetto di memoria ovvero ponendo, preliminarmente, in evidenza la collaborazione fornita alla Procura Federale con il riconoscere immediatamente la violazione commessa, dovuta all'elevato numero di tesseramenti da richiedere per l'inizio della stagione.
Ritiene eccessiva la sanzione finale così come riformulata dalla Procura Generale dello Sport (punti 4 di penalizzazione e € 400,00 (di ammenda). A tal fine richiama, sia una precedente definizione agevolata concordata dalla stessa Procura in altra fattispecie che, afferma, ha caratteristiche similari a quella in esame, sia il principio di temperamento riconosciuto dalla Corte Federale di Appello in una delibera assunta nel corso della stagione 2015/2016, depositandone le copie.
Afferma ancora essere stata *"accertata la presenza delle certificazioni mediche in essere per tutti gli incontri contestati*" per cui verrebbe meno la più grave delle violazioni a suo tempo contestate.
Conclude chiedendo che il Tribunale nella determinazione della sanzione tenga conto di quanto argomentato.
Chiuso il dibattimento il Collegio in sede di decisione non può che confermare il deferimento stante le prove documentali prodotte dalla Procura Federale da un lato e, dall'altro, il riconoscimento della violazione commessa effettuato dal Presidente Bellosi in sede di audizione.
In ordine alla determinazione della sanzione non si può non tener conto del rilevante numero di gare (dodici) alle quali il calciatore ha partecipato irregolarmente perché privo di tesseramento.
Inoltre, a prescindere dal principio di indipendenza di cui ciascun giudicante gode, che non può venir meno semplicemente in virtù di una singola decisione della quale si sconosce la genesi, preme al Collegio osservare che la costante giurisprudenza di questo Tribunale, originariamente indirizzata a sanzionare con un punto di penalizzazione ciascuna giornata di gara alla quale un calciatore ha partecipato in forma irregolare, si è già da tempo orientata ad una mitigazione di tale principio passando ad esempio dalla sanzione di 10 punti di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda per aver un calciatore preso parte nel corso della stagione 2015/2016 a 6 gare (procedimento 21/P), a sanzionare, nel corso della stagione 2017/2018, almeno in sei occasioni, con 1- 2 punti di penalizzazione e € 200 - 300,00 di ammenda le Società che hanno utilizzato in maniera irregolare un calciatore per non più di due gare.
Sanzioni maggiori – 3 - 4 punti di penalizzazione e € 300 - 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 – sono state determinate, anche per la definizione in via breve, per l'uso in modo irregolare di calciatori per un numero di gare compreso tra 4 e 9.
E' da rilevare, infine, che tra i provvedimenti citati, assunti nel corso della scorsa stagione, questo Tribunale ha accolto la richiesta di definizione agevolata ex art. 23 del C.G.S. dell'U. S. D. Casellina concordando, per la medesima violazione qui contestata, l'applicazione della sanzione della penalizzazione di due punti in classifica e € 300,00 di ammenda per avere detta Società utilizzato nel corso di una gara il Calciatore Gjonaj Elton (C.U. n.33 del 28.12.2017).

E' evidente che solo tali costanti precedenti possono - in tema di determinazione delle sanzioni - vincolare, per eguali eventi, le decisioni del Collegio, per cui la richiesta formulata dalla Procura Federale è da considerarsi più che congrua.
Ritiene opportuno, infine il Collegio, ricordare alle società che i comportamenti del genere di quello qui in esame, oltre a costituire violazione delle norme federali, di per sé stessi oggetto di sanzioni, potrebbero fare incorrere, a livello personale, i dirigenti in responsabilità di carattere civile con le relative conseguenze a loro carico qualora si dovesse verificare, nel corso delle gare, un incidente di gioco con conseguenze fisiche per il calciatore.
Ciò a prescindere dai connessi aspetti di carattere etico.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge alla Società A.S.D. Casellina le seguenti sanzioni:
- penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nel corso della presente stagione nell'ambito del Campionato di competenza;
- sanzione pecuniaria dell'ammenda per l'ammontare di € 600,00 (seicento).

9 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.
Deferimento della Procura Federale a carico di:
- Biagi Matteo, Calciatore, per la constatata violazione del disposto dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 22, commi 2 e 3, e dell'art. 10 del C.G.S;
- Bartolomei Gianni, Dirigente, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F. nonché all'art. 22, commi 2 e 3, ed all'art. 10 del C.G.S.;
- la Società A.S.D. F.C. Meridien Larciano, per la quale i suddetti sono tesserati, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 4, c. 2, del C.G.S..

La Procura Federale, ricevuti dal G.S.T. della Toscana gli atti relativi alla decisione da questi presa, con il C.U. n. 40/2018, a carico del calciatore Matteo Biagi, effettuate le necessarie verifiche, ha disposto il deferimento che, indicato in epigrafe è stato posto in discussione da questo Tribunale in data odierna.
Disposte le rituali convocazioni risultano oggi presenti:
- il Calciatore Biagi Matteo,
- il Dirigente Bartolomei Gianni,
- la Società A.S.D. F.C. Meridien Larciano, rappresentata dal Vice Presidente Rinaldini per delega del Presidente pro tempore.
- per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo.
Il Calciatore e la Società sono assistiti dal legale di fiducia.
In apertura di dibattimento tutti i soggetti deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale informano il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Calciatore Biagi Matteo, la squalifica per 1 (una) giornata di gara;
- al Dirigente Bartolomei Giovanni, l'inibizione per giorni 40 (quaranta);
- alla Società A.S.D. F.C. Meridien Larciano l'ammenda di € 140,00 (centoquaranta).
Dichiara chiuso il procedimento.

10 / P / - **Deferimento della Procura Federale a carico di:**
- Ferretti Armando, Presidente all'epoca dei fatti dell'allora F.C. Marina La Portuale A.S.D., oggi A.S.D. Montignoso F.C., al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. e 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F.
- la Società A.S.D. Montignoso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, del C.G.S..

Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta in data 30.11.2017 ha accolto il ricorso prodotto dal Signor Marco del Medico tendente ad ottenere da questa la corresponsione del premio di tesseramento annuale che, pattuito con l'allora Società F.C. Marina La Portuale divenuta nel corso della presente stagione A.S.D. Montignoso, non è stato mai percepito.
Della decisione il Collegio informava la Società soccombente e, p.n., il ricorrente ed il C.R.T., avvertendola che in caso di inadempienza entro 30 giorni dalla comunicazione si sarebbero rese applicabili le sanzioni previste dal C.G.S..
Il Comitato Regionale Toscano, trascorso inutilmente il termine previsto per il pagamento e non avendo ricevuto l'attestazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, ne ha dato notizia alla Procura Federale.
Effettuata in data 17 settembre u.s. la notifica alle parti dell'avviso di conclusione delle indagini, l'Ufficio inquirente ha disposto il deferimento in esame.
Convocate le parti per la discussione sono oggi presenti:
- la Società A.S.D. Montignoso, rappresentata dal Presidente, Signor Giovanni Nepori;
- è assente il Signor Armando Ferretti, Presidente dell'allora Società F.C. Marina La Portuale A.S.D.;
- la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo.
Ad inizio dibattimento la Procura Federale, come sopra rappresentata, considerato che la violazione contestata è stata accertata con prova documentale chiede che, riconosciuto il deferimento, vengano inflitte:
- al Signor Ferretti Armando, nella sua qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Società Marina La Portuale, l'inibizione per 3 (tre) mesi
- alla Società Montignoso, già F.C. Marina La Portuale A.S.D., la sanzione pecuniaria dell'ammenda per l'ammontare di € 600,00 (seicento) nonché la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.
Il Presidente Nepori, intervenendo in difesa della A.S.D. Montignoso, dichiara essere la Società che rappresenta completamente estranea alla vicenda perchè trattasi di violazione commessa dal precedente Consiglio.
Precisa ancora che il Consiglio Direttivo di essa, costituito in data 1.7.2018, ha provveduto immediatamente (ovvero il 5.7.2018) al pagamento della somma indicata dal Collegio Arbitrale, € 3.204,00, mediante addebito sul proprio conto presso il C..R.T. e mettendola, quindi, a disposizione dell'allenatore Del Medico.
Chiede che nel decidere il Collegio tenga conto del comportamento fattivo tenuto e deposita la documentazione relativa all'adempimento.
Decidendo il Collegio osserva preliminarmente che il deferimento deve essere accolto per quanto riguarda il Presidente dell'epoca, Armando Ferretti, il quale ha violato la normativa federale non adempiendo alla decisione, avente carattere definitivo, del Collegio Arbitrale che ha accertato i fatti, per cui egli è passibile di sanzione.
Di tale inadempimento viene chiamata a rispondere anche la Società Montignoso, già Marina La Portuale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra la medesima ed il suo Presidente, configurandosi la responsabilità di essa, ex art. 4, c. 1, nel momento in cui il suo legale rappresentante agisce in maniera sia attiva che omissiva.
Ciò premesso, questo Tribunale rileva che la difesa della Società Montignoso è incentrata da un lato, sull'essere stata la violazione commessa da altro Ente diverso da quello al quale è stata contestata, dall'altro dall'avere il nuovo Consiglio della Società immediatamente adempiuto alla decisione del Collegio Arbitrale.
Inoltre, nel caso di specie, tra le due Società (F.C. Marina La Portuale A.S.D., e A.S.D. Montignoso F.C.) non vi è alcuna soluzione di continuità, essendosi trattato non già della costituzione di un nuovo ente, ma di un semplice cambio di denominazione sociale come si rileva dall'esame del sistema AS 400 dal quale risulta che la Società Montignoso ha conservato il medesimo numero di matricola del F.C. Marina La Portuale A.S.D. (64153) e che il nuovo Consiglio è composto per 10/18 dagli stessi Consiglieri in carica nella Società Marina La Portuale.

Né può sottacersi il fatto che, nel caso di subentro ad altra, una società diviene titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti per cui l'A.S.D. Montignoso non può che subire le conseguenze dell'inadempimento della Società Marina La Portuale, nei suoi confronti, quindi, trova piena applicazione il disposto dell'art. 4, c. 1..
Corretto e coerente appare il versamento, da parte dell'A.S.D. Montignoso all'Allenatore, del compenso pattuito dal F.C. Marina La Portuale A.S.D..

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni:
- al Signor Ferretti Armando, quale legale rappresentante – all'epoca dei fatti – della Società F.C. Marina La Portuale, l'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società F.C. Marina La Portuale A.S.D., oggi A.S.D. Montignoso, la penalizzazione di punti 1 (uno) nella classifica del campionato di competenza in corso, oltre all'ammenda di € 200,00 (duecento).

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La Corte Federale così composta:
Dott. Carmine Compagnini Presidente
Avv. Pietro Villari Componente
Avv. Alessandro Brogi Componente
Con l'assistenza alla segreteria **del sig. Coli Renzo** si è riunita **il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 18.00** assumendo le seguenti decisioni.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

38 stagione sportiva 2018/2019 Gara Pecciolese – Venturina (1-0) del 02/12/2018. Campionato di Promozione. In C.U. n.36 del 06/12/2018 C.R.T.
Reclama la società Pecciolese avverso la sanzione inflitta dal G.S. di seguito riportata:
A carico dirigenti inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 6/ 6/2019 inflitta al sig. Stefanini Giacomo il quale "*Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica calciava il pallone con forza in direzione dell'Arbitro, girato di schiena, senza riuscire a colpirlo. Uscendo dal terreno di gioco offendeva ripetutamente il D.G.. Al termine della gara, postosi in prossimità della recinzione, reiterava le offese. Sanzione aggravata in quanto Dirigente addetto agli Ufficiali di Gara".*
La società reclamante sostanzialmente non disconosce i fatti, tuttavia ritiene che la scansione temporale degli stessi riportata dal G.S. non sia corretta.
Rileva l'involontarietà del gesto del proprio tesserato che definisce di stizza avverso una decisione arbitrale che lo stesso non riteneva giusta.
La reclamante conclude chiedendo una rivisitazione degli accadimenti alla luce di quanto esposto nel gravame, con nuova modulazione della sanzione.
L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già segnalato evidenziando che in occasione del lancio del pallone verso la sua persona lo stesso era voltato di spalle e quindi nella impossibilità di giudicare il fatto. Rileva comunque che il gesto dello Stefanini gli è stato segnalato da un suo assistente.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.
I fatti appaiono conclamati e la versione del D.G. e dell'Assistente non sono in contrasto fra di loro. Il fatto di non avere colpito l'arbitro non diminuisce la responsabilità del tesserato anche in virtù del fatto che lo stesso, in quel momento, ricopriva la funzione di dirigente addetto proprio alla terna arbitrale. Nessuna osservazione pare di dovere effettuare circa le offese che vengono sostanzialmente confermate.

In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in relazione ai fatti commessi e al ruolo ricoperto dal sig. Stefanini Giacomo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e ordina l'acquisizione della relativa tassa

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

37 Stagione Sportiva 2018/2019 Reclamo Pol. Dilett. Pieve Al Toppo 06 Avverso Inibizione Dirigente Branchi Manuel Fino Al 29\1\2019 (C.U. N. 22 Del 6\12\2018)

Propone rituale reclamo la Pol. Pieve al Toppo 06 avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Arezzo con la seguente motivazione: "*Allontanato per comportamento offensivo nei confronti del dg, dopo la notifica del provvedimento si posizionava sulle tribune persistendo nelle offese".*

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, negando che il dirigente abbia preso posto sulle tribune continuando le offese poiché allontanato dal presidente della società e portato in sede.

La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso.

L'Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo che il dirigente si trovava sulle tribune persistendo nelle offese.

Come è noto il carattere di prova privilegiata che assumono nell'ordinamento sportivo il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto, in assenza di incongruenze e\o contraddizioni tra i due documenti impedisce all'organo giudicante ogni diversa interpretazione dei fatti.

La sanzione irrogata appare congrua rispetto ai fatti descritti e va quindi confermata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

33 stagione sportiva 2018/2019 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Piombanti Matteo avverso la squalifica fino al 22/02/2020 (C.U. n. 33 del 22/11/2018)

Il reclamo avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe si riferisce alla decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 17 novembre 2018, dalla società Pontassieve contro la società San Giovanni Calcio a 5, che di seguito viene integralmente riportata: "*A fine gara, prima offendeva il D.G. di poi sferrava due calci alla porta dello spogliatoio. Successivamente, raggiungeva l'Arbitro e lo strattonava per la manica della divisa e quindi, nel tentativo di colpirlo con una testata al volto,lo raggiungeva debolmente all'arcata sopraccigliare sx procurandogli lieve e momentaneo dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano.".*

Nel reclamo, il Sig. Piombanti contesta integralmente il contenuto del rapporto arbitrale negando con forza la sussistenza dei fatti dedotti e proponendo la sua versione: a fine gara, indispettito per una risposta evasiva dell'arbitro in merito alla mancata ammonizione di alcuni avversari, il giocatore avrebbe replicato (in modo irriguardoso) chiedendo, eufemisticamente, cosa diavolo stesse dicendo.

Ad una ulteriore replica aggressiva del D.G. che comunicava l'espulsione avvicinandosi al Piombanti, il medesimo avrebbe reagito avvicinandosi al suo volto e replicando il suo diritto a pronunciare la precedente frase certamente irriguardosa.

Successivamente, dopo la doccia, si sarebbe anche rammaricato del proprio comportamento e scusato con l'arbitro.
Nega recisamente di aver pronunciato le frasi descritte nel rapporto, di aver colpito la porta dello spogliatoio, di aver strattonato il D.G. e di aver tentato di colpirlo ed elenca, quali testimoni, i nominativi di tre compagni e di un dirigente che avrebbero assistito alla scena.
Conclude pertanto affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. revocando ovvero riducendo la squalifica comminata.
In data 21 dicembre 2018 veniva personalmente ascoltato il reclamante il quale, reso edotto del contenuto del supplemento arbitrale, confermava integralmente il contenuto del proprio reclamo, ed, in modo garbato, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione insistendo nelle istanze istruttorie formulate.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, sulle istanze di audizione dei testimoni indicati, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterle in alcun modo accogliere precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto all'ammissione di prove testimoniali all'interno del procedimento sportivo.
Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante; il medesimo però, nella risposta, smentisce totalmente le argomentazioni difensive ipotizzate e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto.
Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti viene dunque ulteriormente confermata anche nel supplemento.
Infatti il D.G. è granitico, nel ribadire sia il precedente atteggiamento oltraggioso, sia il successivo gesto violento le cui conseguenze sono state mitigate solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni di squadra che, tempestivamente, provvedevano a bloccare il loro portiere.
Non vi è dunque alcuno "spazio", sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla mera negazione della sussistenza degli addebiti formulati.
In ogni caso, come sopra evidenziato, le Carte Federali stabiliscono, quale principio cardine del procedimento sportivo, la fede privilegiata del narrato arbitrale sottraendo, in assenza di riscontrabili contraddizioni, all'organo giudicante qualsiasi margine di operatività.
Occorre ricordare che il Piombanti rivestiva la carica di Capitano, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell'ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all'esempio fornito alla squadra; il venir meno, in modo così plateale, a tale responsabilità, fino a porre in essere condotte potenzialmente molto lesive, giustifica l'adozione del provvedimento sanzionatorio adeguatamente commisurato, in prima istanza, dal G.S.T. .

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

34 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo proposto U.C.D. Cuiopelli in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. ha inibito fino al giorno 06.03.2019 (tre mesi e mezzo) il dirigente Pagni Claudio.
(C.U. n. 33/2018).
Il comportamento tenuto dal dirigente Pagni Claudio, reo di essere stato '*Allontanato per proteste, dopo la notifica offendeva il D.G.. Portatosi fuori della rete di recinzione minacciava l'arbitro reiterando le offese. Di poi rientrava nel recinto spogliatoi rifiutandosi di uscirne*', quale risulta dal rapporto arbitrale, ha indotto il G.S.T. ad assumere la delibera indicata in epigrafe.

Detto provvedimento viene tempestivamente impugnato dalla Società Cuoiopelli la quale contesta gli addebiti mossi nei confronti del proprio tesserato Pagni Claudio, fornendo una diversa versione dei fatti; in particolare, la reclamante nega che il Pagni abbia offeso il direttore il gara, essendo state quest'ultime profferite solo dai tifosi; riconosce tuttavia che il Pagni si sia rivolto in maniera non 'urbana' all'indirizzo del direttore di gara, ma nega che lo stesso si sia opposto al provvedimento di allontanamento e, tantomeno, che lo abbia minacciato.
Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica inflitta e, in via istruttoria, di essere ascoltato dalla Corte.
In relazione a tale ultima istanza vi è da considerare che la Corte, dopo aver provveduto a convocare per la discussione del ricorso la società reclamante, non ha autorizzato a partecipare all'udienza di discussione il soggetto dalla stessa delegato poiché identificato proprio nel dirigente inibito, sig. Pagni Claudio, peraltro del tutto sprovvisto di delega scritta, non avendo quest'ultimo sottoscritto il reclamo ed essendo appunto soggetto 'impossibilitato' con il provvedimento oggi in esame, a rappresentare la società dinanzi l'Organo di giustizia sportiva a mente dell'art. 19, comma 2, lett. a), per cui '*la sanzione della inibizione comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*'.
La Corte dunque, conformemente alla richiamata disposizione, non ha autorizzato il sig. Pagni a prendere parte all'udienza, procedendo ad esaminare il ricorso sulla base delle prove documentali versate in atti, non prima però dall'aver richiesto ed ottenuto, come da prassi costante di questa Corte, un supplemento di rapporto arbitrale.
Con premessa di carattere generale la Corte deve ancora una volta ricordare che, nell'assumere i provvedimenti di carattere disciplinare che le sono propri, essa deve tenere conto delle risultanze degli atti di gara il cui carattere di prova privilegiata, disposto dalla normativa vigente, è principio costantemente osservato da tutti gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsiasi grado.
Tale norma può essere derogata unicamente in presenza di eventi probatori certi, aventi carattere contrario, che possano eventualmente emergere nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo.
Nel corso della camera di consiglio la Corte ha esaminato il contenuto degli atti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto), procedendo a verificare, in particolare, a fronte delle contestazioni mosse dalla reclamante, la congruità e non opacità del narrato arbitrale, attività all'esito della quale la Corte non può che rilevare la sostanziale coerenza della dinamica fattuale esposta e, conseguentemente, la legittimità dell'impianto motivazionale posto dal G.S.T. a fondamento del provvedimento impugnato. Ciò in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, dalle risultanze processuali emerge che il Pagni, dopo essere stato allontanato dal campo di giuoco per proteste, ha tenuto una condotta offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara una volta raggiunta la tribuna dopo aver abbandonato il terreno di giuoco.
Nessuna specifica conferma dal supplemento di rapporto arbitrale (se non una generica affermazione di conferma del contenuto del precedente referto) emerge invece in relazione all'atteggiamento di opposizione che il Pagni avrebbe tenuto al termine della gara una volta invitato dal direttore di gara ad abbandonare il recinto spogliatoi.
Sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La C.S.A.T.T. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla UCD Cuoiopelli, in accoglimento parziale del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al sig. Pagni Claudio al 07.01.2019.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- CU n.33/A FIGC – inerente la modifica dei termini di tesseramento previsti nel Comunicato Ufficiale n. 63 della FIGC, del 6 giugno 2018
- CU n.200 LND – progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati regionali di Eccellenza e Promozione 2018/2019

9. CALENDARIO GARE

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE A - 13 Giornata - Recupero

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIBBIENA	AQUILA 1902 MONTEVARCHI	A	02/01/2019 15:00	F.LLI BROCCHI	BIBBIENA STAZIONE (AR)	VIA DELLA SEGHERIA

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28-12-2018

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

COMUNICATO UFFICIALE N. 197
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 33/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei termini di tesseramento previsti nel Comunicato Ufficiale n. 63 della FIGC, del 6 giugno 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 32/A, del 27 dicembre 2018, con il quale è stato fissato per le società di Serie A, Serie B, Serie C il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti al 31 gennaio 2019;

- ritenuto necessario, a seguito di detta modifica, adeguare i termini relativi ai tesseramenti dei calciatori dilettanti in ambito professionistico, previsti nel C.U. n. 63 del 6 giugno 2018

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale il 18 dicembre 2018

d e l i b e r a

le date del 18 gennaio 2019 contenute nel C.U. n. 63 del 6 giugno 2018 sono sostituite con la data del 31 gennaio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 200
Stagione Sportiva 2018/2019

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2018/2019

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato un progetto che premierà le Società di ciascun girone dei Campionati regionali di Eccellenza e di Promozione che avranno promosso una rilevante "politica dei giovani" nell'ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali dei suddetti Campionati relativi alla stagione sportiva 2018/2019. Nella prima fase di attuazione tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta "regular season" dei rispettivi gironi di ritorno.

Il progetto prevede premi in denaro da destinare in favore di quelle Società che più delle altre dei rispettivi propri gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione) avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso posti dai Comitati Regionali di rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il minimo stabilito dalla L.N.D.

Sarà redatta una graduatoria secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed individuati che determinerà la Società prima "classificata" in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato Regionale.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

REGOLAMENTO

1. CRITERI E MODALITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO

A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di ritorno **con esclusione delle ultime tre** (regular season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le **eventuali gare di spareggio, play-off e play-out**.

Nell'ipotesi di rinuncia durante il girone di ritorno di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare con quest'ultima saranno annullati.

B) In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all'impiego dei "giovani" calciatori secondo il principio fissato al secondo capoverso dell'illustrazione di tale progetto, **a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara**, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur essendo nati nelle annualità di cui al punto B), **siano subentrati nel corso di ogni gara** o che siano stati espulsi dall'Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.

2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA

La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti punteggi che non sono cumulabili tra loro:

- **1 punto ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall'inizio della stessa;**
- **3 punti ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l'intera durata del primo tempo della stessa;**

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

- **4 punti ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall'inizio della stessa;**
- **6 punti ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l'intera durata della stessa.**

Qualora le gare dovessero essere sospese per motivi diversi da quelli di carattere disciplinare, per i relativi conteggi dell'impiego dei "giovani" calciatori saranno prese in considerazione le rispettive gare di recupero.

3. BONUS PER LA CLASSIFICA

Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2018/2019, **contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi indipendentemente se Regionale o Provinciale**, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20% in più dei punti totalizzati. Per attività di Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici nazionali e stranieri.

4. ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA

Non avranno diritto al premio:

a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 2018/2019 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato, ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e Promozione e Juniores Under 19;

b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2018/2019 retrocederanno al Campionato di Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2018/2019 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria.

Pertanto, nell'ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a) e b) si siano classificate al primo posto della classifica relativa al presente progetto, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice del relativo premio la Società immediatamente seguente in graduatoria che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.

5. PREMI

Il premio riconosciuto alle Società prime classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle Società vincitrici entro il 31 dicembre 2019, soltanto dopo che le stesse si saranno regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della stagione sportiva 2019/2020 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato della Categoria superiore dopo che le stesse saranno regolarmente iscritte al Campionato stesso della stagione sportiva 2019/2020 ed inserite nel relativo organico.

In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all'intero Campionato (andata e ritorno della "regular season"), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2018/2019.

Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura intera. Gli importi dei premi formeranno oggetto di separata comunicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Il monitoraggio delle partite, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e far pubblicare le classifiche calcolati in base alle regole descritte.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929